



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Elisabetta Comunian - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 9 febbraio 2026

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: La maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la maggiorazione del costo di acquisizione (iper-ammortamento) per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, materiali e immateriali, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (o 30 giugno 2027 con acconto 20% entro il 2026). La maggiorazione del costo per la deduzione fiscale extra-contabile varia dal 100% al 180%.

Perimetro soggettivo

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ex R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019, o altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini dell'ammissione è comunque sempre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Perimetro oggettivo

L'agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (si evidenzia che il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, nel corso della Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio ha annunciato una modifica la testo di legge che permetterà di riconoscere i benefici degli iper-ammortamenti a prescindere dal luogo di produzione dei beni).

Gli investimenti devono consistere in:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.





Misura dell'agevolazione

Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura:

- del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e
- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Adempimenti

Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Fruizione

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.

Recapture

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica:

- il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione; ovvero
- il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Accesso al beneficio

Con Decreto MIMIT, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, saranno stabilite le modalità attuative (si evidenzia che, alla data odierna, il MIMIT ha predisposto il decreto attuativo trasmettendolo poi al MEF ma l'iter risulta ancora congelato a causa di alcune criticità che sono emerse).

Calcolo acconto 2026

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto dell'agevolazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Cirilli